

Considerazioni sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS)

Dr.ssa Benedetta Marziale
Sportello sulla sordità – Istituto Statale per Sordi di Roma

L'art. 1 del Disegno di legge S 37 approvato in testo unificato dalla 1^a Commissione permanente Affari costituzionali del Senato, in data 16/3/2011 – con il nuovo titolo “*Disposizioni per la promozione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana*” – e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 23/3/2011 (Proposta di legge C 4207):

- promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (vd. art. 1, comma 1) nell'ambito delle finalità della legge quadro sull'handicap 104/92 e dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- riconosce la Lingua dei Segni Italiana (LIS), promuovendone l'acquisizione e l'uso (art. 1, comma 2), in attuazione della richiamata Convenzione ONU e delle norme 3 e 6 della nostra Costituzione.

Sul piano sovranazionale, non vi è alcun dubbio che queste azioni (di rimozione delle barriere che si frappongono all'inclusione delle persone sorde e di riconoscimento e promozione della LIS) si ascrivano a pieno titolo nell'alveo della tutela e dei diritti garantiti dalla **Convenzione** adottata dalle **Nazioni Unite il 13 dicembre 2006** – e **ratificata** dal nostro Paese con **legge 3 marzo 2009, n. 18** – la quale, in molteplici disposizioni (artt. 2, 9, 21, 24 e 30), accorda tutela e promuove le lingue dei segni sulla base del riconoscimento della specifica identità culturale e linguistica delle persone sorde.

Da segnalare, in particolare, l'**art. 21** della **Convenzione**, in materia di libertà di espressione, opinione e accesso all'informazione, ai sensi del quale si stabilisce che gli Stati Parti provvedano:

- «*a riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni*» (comma 1, lett. e);
- oltre che ad «*accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni [...]*» (comma 1, lett. b).

Ma non meno importanti appaiono le disposizioni di cui all'**art. 24**, in materia di educazione, ai sensi del quale gli Stati Parti devono adottare:

- misure adeguate ad «*agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi*» (comma 3, lett. b);
- e «*misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni [...]*» (comma 4).

La ratifica di questo importante documento internazionale da parte del nostro Paese vincola il legislatore italiano ad emanare una normativa interna conforme ai principi proclamati dalla Convenzione, in virtù dell'**art. 117, comma 1 Cost.**

La norma costituzionale stabilisce, infatti che «*la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] degli **obblighi internazionali***».

La mancanza di ulteriori specificazioni nel dettato dell'art. 117, comma 1, permette di ricomprendere nell'ambito degli obblighi soprarichiamati anche gli obblighi derivanti da trattati internazionali, come del resto è stato successivamente chiarito dal legislatore (si veda a questo proposito la legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 1).

Il nuovo testo dell'art. 117, dunque, ponendo nel comma 1 il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali quale requisito generale di validità delle norme interne, ha determinato l'ulteriore conseguenza che la norma nazionale incompatibile con gli obblighi internazionali – fra cui, evidentemente, anche quelli posti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – viola per ciò stesso tale parametro e va quindi ritenuta costituzionalmente illegittima, come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale. Il riferimento è alle sentenze nn. 348 e 349 della Consulta del 24 ottobre 2007.¹

La ratifica e il conseguente recepimento nel nostro ordinamento della Convenzione ONU e dei diritti in essa garantiti – compreso quello relativo al riconoscimento della lingua dei segni – dovrebbero, pertanto, essere più che sufficienti per attribuire un valido fondamento giuridico alla Proposta di legge C 4207 nel testo trasmesso dal Senato il 23/3/2011 e per giungere ad una sua rapida approvazione.

Ciò anche alla luce dei principi sanciti dagli **artt. 2 e 3 della Costituzione** – e dunque sul piano del diritto interno – che rispettivamente richiedono «*l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*» ed attribuiscono a tutti i cittadini pari dignità sociale e l'uguaglianza «*davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*».

Da alcune parti, tuttavia, si è invitato ad espungere dal testo della proposta di legge C. 4207 ogni riferimento all'**art. 6 Cost.** (contenuto nell'art. 1, comma 2) in quanto, in relazione alle lingue dei segni, non apparirebbe appropriato il richiamo alla tutela delle minoranze linguistiche.

A questo proposito l'Avv. Salvatore Nocera rileva ad esempio che «*il concetto di "minoranza linguistica" è stato elaborato in diritto internazionale con riferimento alle categorie politico-giuridiche di nazione, popolo, stato e stati composti da popolazioni di diverse lingue-madri, delle quali la maggioritaria è quella della*

¹ *Foro it.*, 2008, I, 39. Nello stesso senso, in dottrina, CONFORTI, B. *Diritto internazionale*, Napoli, 2006, pp.292 s.; IVALDI, P., *L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, pp.146 s.

nazione e le minoritarie vanno rispettate e tutelate grazie al principio del pluralismo linguistico. Anzi, le "minoranze linguistiche", costituendo delle comunità coese al loro interno, vanno tutelate concretamente, con il diritto a usare ufficialmente la propria lingua in tutti gli uffici pubblici, i cui dipendenti sono tenuti alla conoscenza e all'uso del bilinguismo, quello nazionale e quello delle minoranze, laddove esse sono presenti. [...] La sedicente "comunità sorda" (invece) non è concentrata su un certo territorio, ma è diffusa in tutto il Paese. ».

Mi preme sottolineare, tuttavia, che i requisiti che permettono di individuare una minoranza linguistica sono tuttora controversi e, assai arduo, è rinvenire una definizione che risulti univoca.

Volendo operare una schematizzazione delle varie correnti di pensiero, possiamo riconoscere, nell'ambito del dibattito italiano, due principali posizioni: l'una, di stampo "territorialista", la quale assume come parametro il radicamento in una determinata porzione di territorio (tesi questa, mi sembra, accolta dall'Avv. Nocera); l'altra, che potremmo definire "soggettivista", la quale riconosce, invece, dignità di diritto alla lingua, indipendentemente dall'elemento territoriale. Quest'ultima sembra preferibile, presentando l'impostazione "territorialista" vistosi limiti di tutela con riferimento ai sordi – non esiste infatti geograficamente parlando un "paese dei sordi" – e non solo.

Le contrapposte posizioni dottrinali sono strettamente collegate anche al fatto che ad oggi, come è stato autorevolmente precisato², non si rinviene una definizione generale di minoranza linguistica e la stessa **legge 482/1999** (*"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"*) non ne offre la nozione, ricorrendo invece ad una elencazione piuttosto eterogenea di soggetti garantiti ricomprendente le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

² Guazzarotti, A., commento all'art. 6 Cost. in "Commentario breve alla Costituzione", a cura di S. Bartole, R. Bin, Cedam, 2008.